

XVIII legislatura

A.S. 2449:

"Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"

Novembre 2021
n. 273



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"». NL273, novembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessione dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi</i>)	1
Articolo 2 (<i>Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi</i>)	3
Articolo 3 (<i>Controlli dell'Agenzia delle entrate</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	7
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>).....	7

PREMESSA

In considerazione di quanto emerso dalla prima esperienza applicativa delle misure, introdotte dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020, in materia di incentivi fiscali per l'efficienza energetica (il c.d. *superbonus* 110%) e di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il provvedimento in commento reca disposizioni volte a contrastare le frodi in materia rafforzando i controlli dell'Agenzia delle entrate ed estendendo l'ambito applicativo del visto di conformità e della congruità dei prezzi. Il provvedimento appare necessario nell'ottica del miglior perseguimento dell'interesse erariale sia in considerazione dell'entità delle frodi registrate sia per via dell'innalzamento dei prezzi molto spesso ingiustificato, con specifico riferimento ai casi in cui non sono ancora previsti specifici limiti.

Il decreto consta di cinque articoli ed è corredato dalla relazione tecnica - verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato - per l'analisi dell'impatto finanziario delle nuove disposizioni.

Articolo 1

(Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessione dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi)

Le disposizioni in commento, al comma 1, intervengono sugli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020. Nello specifico, con il capoverso n. 1), della lettera *a*), si estende¹ l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui *c.d. Superbonus* 110 % anche nei casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi e quindi non più soltanto qualora il contribuente intenda avvalersi dell'opzione dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito. Tale obbligo non sussiste nei casi di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, qualora il contribuente intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi. Si legge nella relazione illustrativa che l'esenzione dall'obbligo riguarda l'utilizzo della dichiarazione precompilata ovvero la presentazione della dichiarazione tramite il sostituto di imposta in quanto per tali fattispecie l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi.

Con il capoverso n. 2 della lettera *a*)² si prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in aggiunta al riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a*)³ si debba far riferimento anche ai valori massimi, per talune categorie di beni, stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Con il capoverso lettera *b*), si novella l'art. 121, inserendovi il nuovo comma 1-*ter*. Nello specifico si estende anche alle spese relative agli interventi contemplati al comma 2⁴, per il caso di opzione per

¹ Con la novella operata al comma 11, primo periodo.

² Con la novella operata al comma 13-*bis*, terzo periodo.

³ Si tratta del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020

⁴ Si tratta degli interventi:

a) di recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis, comma 1, lettere a\) e b\), del TUIR \(DPR n. 917 del 1986\)](#);

b) di efficienza energetica di cui all'[art. 14 del DL n. 63 del 2013](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'obbligo di acquisire il visto di conformità⁵ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta nonché l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di tecnici abilitati ai sensi dell'art. 119, comma 13-*bis* del DL n. 34 del 2020.

Con il comma 2 si prevede che il sopra indicato decreto del Ministro della transizione ecologica sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame⁶.

La RT, con riferimento all'articolo in commento, rappresenta che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a estendere l'obbligo di visto di conformità alle ipotesi di utilizzo del c.d. *Superbonus* 110% in detrazione e alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni fiscali per i lavori di cui al secondo comma dell'art. 121 del DL n. 34 del 2020.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che il comma 15 dell'art. 119 del DL n. 34 del 2020, fa rientrare espressamente tra le spese detraibili per gli interventi di cui al citato articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. L'operata estensione del visto di conformità anche ai casi di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi potrebbe quindi dar luogo ad un incremento delle spese detraibili. Pur nella consapevolezza che dovrebbero trovar applicazione in ogni caso i limiti complessivi di spesa che sono stati previsti in relazione a ciascuna tipologia di intervento ammesso all'agevolazione - appare opportuna una conferma che la novità introdotta non sia suscettibile di dar luogo a maggiori oneri in quanto le maggiori spese ammesse a detrazione sono ricomprese entro i valori di perdita di gettito che sono stati contabilizzati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne le novità introdotte all'art. 121 (previsione dell'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione circa la congruità delle spese per quanto concerne gli interventi indicati al secondo comma del citato articolo) andrebbe chiarito, anche al fine di evitare incertezze applicative, se le spese sostenute dai

-
- c) di adozione di misure antisismiche di cui all'[art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63 del 2013](#) e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
 - d) di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019](#);
 - e) di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'[art. 16-bis, comma 1, lettera h\) del TUIR \(DPR n. 917 del 1986\)](#), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020;
 - f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'[articolo 16-ter del DL n. 63 del 2013](#) e di cui al comma 8 del citato articolo 119.

⁵ Il visto è rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241 del 1997 da parte di soggetti abilitati specificamente individuati dalla norma (si tratta dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP ed all'IVA di cui al DPR n. 322 del 1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del citato D. Lgs. n. 241 del 1997).

⁶ Si richiama l'attenzione che, sulla base della norma, il decreto del Ministro della transizione ecologica potrebbe essere adottato, al più tardi, 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.

contribuenti per l'ottenimento dell'asseverazione e del visto di conformità saranno ammesse a fruire della detrazione fiscale spettante in relazione ai predetti interventi⁷.

In caso affermativo, peraltro, andrebbe verificato se ciò non possa dar luogo a maggiori oneri rispetto a quanto già contabilizzato nei saldi di finanza pubblica per le detrazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente in relazione ai citati interventi, con specifico riguardo per quelli per i quali non è previsto un limite di spesa ovvero un limite massimo di detrazione (ad esempio il c.d. *bonus* facciate).

Con riguardo al decreto che dovrà essere adottato dal Ministro della transizione ecologica, pur potendo individuare la decorrenza giuridica dell'applicazione dei nuovi valori massimi che saranno previsti per talune categorie di beni, parrebbe che la nuova disciplina non tenga conto adeguatamente del fatto che gli interventi rientranti nell'ambito del c.d. *Superbonus* 110% - ma ciò vale anche gli altri indicati al comma 2 dell'art. 121 - possono richiedere per la realizzazione, in ragione della loro complessità, un arco temporale significativo nell'ambito del quale potrebbe sopravvenire l'applicazione della nuova disciplina in materia di valori massimi; la qual cosa potrebbe generare incertezze e conseguenze applicative suscettibili di dar luogo a contenziosi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alla misura della spettanza del beneficio (si pensi ad esempio ad interventi in corso di esecuzione⁸ che possono ritenersi, nelle more dell'adozione del decreto, pienamente rientranti nei parametri previsti dalla disciplina anteriore ai fini della spettanza dell'agevolazione fiscale e che al momento dell'adozione del provvedimento potrebbero non essere stati ancora completati e risultare non più in linea con i valori massimi previsti).⁹ In relazione al profilo evidenziato si suggerisce di valutare se non sia il caso di riferire l'applicazione dei nuovi valori massimi ai soli interventi che saranno avviati dopo l'adozione del decreto del Ministro della transizione ecologica (ad esempio prendendo a riferimento, a tal fine, la data di rilascio dei titoli abilitanti l'intervento (CILA, SCIA etc.) ovvero prevedere altri parametri che possano dare certezza ai contribuenti in ordine al quadro giuridico applicabile all'epoca dell'avvio dei lavori o degli interventi.

Articolo 2

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

Le disposizioni in commento introducono il nuovo art. 122-*bis* al DL n. 34 del 2020. Nello specifico si prevede che l'Agenzia delle entrate¹⁰ possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 (opzione per la cessione o per lo

⁷ Diversamente dall'art. 119, comma 15, che ammette al superbonus 110% le predette spese, l'art. 121 tace sul punto.

⁸ Sulla base di contratti già perfezionati con le imprese, con previsione di termini di attuazione.

⁹ Si pensi ad esempio alle diverse fasi che possono essere riferite all'ordinazione dei prodotti, alla loro produzione, alla fornitura e posa in opera ed al collaudo, fasi che possono riguardare un arco temporale molto significativo.

¹⁰ Entro cinque giorni lavorativi dall'avvio della comunicazione della cessione del credito.

sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza COVID 19) che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Nella relazione illustrativa si ricorda che i citati articoli 121 e 122 prevedono, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione o del credito d'imposta, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall'articolo 121). Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l'originario beneficiario dell'agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dell'avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l'accettazione del credito stesso su un'apposita piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le successive cessioni sono previsti l'invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.

Le disposizioni in commento precisano quindi i criteri, relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti, sintomatici dei profili di rischio. Nello specifico si tratta di criteri riferiti:

- a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni sopra indicate con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni predette.

Con il comma 2, si prevede che la comunicazione si considera non effettuata se all'esito del controllo risultano confermati i rischi. L'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

Il comma 3 dispone che, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

Con il comma 4 si interviene per quanto concerne la materia del riciclaggio prevedendo che i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 231 del 2007¹¹ che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato D.Lgs. n. 231 fermi restando gli obblighi ivi previsti. Nella relazione illustrativa si legge che ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell'obbligo di comunicazione all'UIF, è necessario tener conto dei rischi connessi con: “i) l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano *plurime operazioni di acquisto di crediti da un 'ampia platea di cedenti* ” (cfr. Comunicazione UIF - Covid 19 dell'11 febbraio 2021).

Con il comma 5 si fa infine rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per stabilire criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in commento.

¹¹ Si tratta del decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

La RT rappresenta che l'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad introdurre la facoltà dell'Agenzia delle entrate di sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessioni dei crediti o sconti in fattura inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del DL n. 34 del 2020 ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla portata normativa della disposizione che, così come confermata nella lettura operata dalla RT, ai fini del controllo preventivo attribuisce all'Amministrazione finanziaria la mera facoltà di sospendere l'efficacia delle comunicazioni delle cessioni del credito e delle opzioni inviate all'agenzia delle entrate che presentano profili di rischio. Parrebbe inoltre che la RT non ascriva alla nuova disposizione maggiori oneri proprio in considerazione del fatto che la norma "*si limita ad introdurre la "facoltà" di sospendere.*

Da quanto si legge in RT si potrebbe desumere che la previsione di una facoltà sia stata scelta al fine di evitare un incremento degli oneri amministrativo-gestionali necessitato da insufficienza di dotazioni organiche strumentali e finanziarie esistenti qualora si fosse configurata la sospensione come obbligatoria per tutte le operazioni che presentano profili di rischio. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo rende l'operato dell'Agenzia delle entrate più difficilmente contestabile, in termini di eventuale responsabilità per danno erariale ovvero per altri comportamenti infedeli dei pubblici funzionari, per i casi in cui alcune operazioni non vengono sospese pur presentando profili di rischio.

Articolo 3 **(Controlli dell'Agenzia delle entrate)**

Con il comma 1, fermo restando l'applicabilità delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con riferimento alle agevolazioni fiscali richiamate dagli art. 1 e 2 del provvedimento in commento (si tratta quindi del *Superbonus 110%* e, tra l'altro, delle altre detrazioni fiscali previste in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di miglioramento energetico) e dei contributi a fondo perduto dalla stessa erogati a seguito dell'emergenza COVID- 19, si dispone che l'Agenzia delle entrate esercita i poteri, in materia di accertamento e controllo, previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973 e quello di accertamento e riscossione di cui agli art. 51 e seguenti del DPR n. 633 del 1972.

Il comma 2 dispone che, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004.

Il comma 3 dispone che¹² l'atto di recupero di cui al comma 2 che precede è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

¹² Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

Con il comma 4 si prevede che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Il comma 5, dispone che le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente¹³ al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

Con il comma 6, infine si prevede che per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2 sono di competenza delle Commissioni tributarie, trovando applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992.

Nella relazione illustrativa si legge che le norme in commento hanno lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l'attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni richiamate nel comma 1. In particolare, la mancata individuazione dell'atto impositivo da adottare per recuperare gli importi dovuti comporta difficoltà, sia interpretative che operative, nell'attuare modalità di recupero di tali imposte, tributi, importi e contributi, delle relative sanzioni e degli interessi. L'atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma 6).

La RT rappresenta che la norma di cui all'articolo 3 è volta a razionalizzare e potenziare l'efficacia delle attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi e contributi che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili. Non comporta, di conseguenza oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che i vigenti commi 421 e 422 dell'art. 1 del Legge n. 311 del 2004 disciplinano l'atto di recupero motivato, da notificare al contribuente, da emanare per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per tale atto, l'art. 27, comma 16, del DL n. 185 prescrive che la notifica, a pena di decadenza, debba avvenire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. La norma in commento, individuando al comma 3 la specifica disciplina per il recupero nelle fattispecie in esame, dispone invece che l'atto di recupero è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avvenuta la violazione. La RT nulla rappresenta in ordine alla novità normativa predetta che, ad una prima lettura, parrebbe limitare nel tempo l'azione di recupero dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quanto previsto dal citato articolo 27 nei casi di utilizzo del credito in compensazione. Sul punto appare necessario un approfondimento al fine di verificare come la nuova disciplina impatti sull'efficacia dell'azione di recupero.

¹³ Individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del DPR n. 600 del 1973.

Inoltre appare necessario confermare che il potenziamento dell'efficacia delle attività di controllo, accertamento e recupero che la RT associa all'adozione delle disposizioni in commento possa essere conseguito attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili che, dunque, risulterebbero adeguate a tal fine. È infatti di tutta evidenza che, diversamente, pur nell'assenza di oneri per l'erario, gli obiettivi perseguiti dalla norma potrebbero non trovare adeguata soddisfazione.

Articolo 4 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Si prevede che, all'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in commento, si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT riporta il contenuto della disposizione in commento.

Al riguardo, si rileva che la RT si limita a riproporre il contenuto della norma in esame senza fornire ulteriori elementi informativi che facciano ritenere le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente pienamente adeguati a conseguire gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in commento. La clausola di invarianza finanziaria infatti, pur non determinando oneri per l'erario in relazione all'articolato in commento, nulla dice in ordine all'efficacia delle misure introdotte. Sul punto quindi appaiono necessari maggiori informazioni.

Articolo 5 **(Entrata in vigore)**

La norma dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

La RT rappresenta che l'articolo in esame riguarda l'entrata in vigore.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2021

[Nota di lettura n. 263](#)

A.S. 2405: "Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 264](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (**Atto del Governo n. 289**)

"

[Nota di lettura n. 265](#)

A.S. 2409: "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"

"

[Nota di lettura n. 266](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 293**)

"

[Nota breve n. 24](#)

Documento programmatico di bilancio 2022

"

[Nota di lettura n. 268](#)

Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (**Atto del Governo n. 313**)

"

[Nota di lettura n. 267](#)

A.S. 2426: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2021

[Nota di lettura n. 269](#)

A.S. 2437: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 270](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (**Atto del Governo n. 315**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)

PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi

"

[Nota di lettura n. 271](#)

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)

"

[Nota breve n. 25](#)

Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>